ODG/PRG: 34
PG: 29159/2011
Data Seduta: 17/02/2011
Data inizio vigore: 01/03/2011

REGOLAMENTO TOPONOMASTICO DEL COMUNE DI BOLOGNA

TITOLO I – TOPONOMASTICA DISPOSIZIONI GENERALI....2
Art. 1 – Principi generali....2
Art. 2 - Organi ed uffici competenti in materia....2
Art. 3 - Disciplina degli adempimenti toponomastici....2
Art. 4 – Competenza del SIT....3
Art. 5 - Anagrafe Comunale degli Immobili e dati toponomastici....3

TITOLO II – DISCIPLINA PER L'INTITOLAZIONE DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE....5
Art. 6 – Toponimi e aree di circolazione....5
Art. 7 - Commissione Toponomastica - ordinamento....5
Art. 8 - Composizione della Commissione Toponomastica....6
Art. 9 - Deliberazioni d'urgenza....6
Art. 10 – Attività della Commissione....6
Art. 11 - Tutela della storia toponomastica....7
Art. 12 - Criteri per la denominazione delle aree di circolazione e degli spazi pubblici....7
Art. 13 - Soggetti titolati alle proposte di denominazione....8
Art. 14 - Procedura per le proposte di denominazione....8
Art. 15 - Apposizione delle targhe toponomastiche....9

TITOLO III –DISPOSIZIONI TECNICHE PER LA NUMERAZIONE CIVICA....10
Art. 16 - Definizione di accesso....10
Art. 17 - Modalità di attribuzione della numerazione civica esterna....10
Art. 18 - Definizioni e caratteristiche della numerazione civica interna....11
Art. 19 - Modalità di attribuzione della numerazione civica interna....12
Art. 20 - Obblighi dei proprietari e/o amministratori....13
Art. 21 – Sanzioni e vigilanza....15
Art. 22 – Entrata in vigore....15

TITOLO I – TOPONOMASTICA DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Principi generali

1. I provvedimenti concernenti la gestione della toponomastica trattati in questo regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, sono disciplinati a livello nazionale sia in modo diretto che indiretto.
   Direttamente da normative in materia di anagrafe, statistica, tutela dei beni culturali e ambientali (oltre a quelle di tutela dei vecchi nomi strada) e dal codice della strada.
   Indirettamente da norme in materia di edilizia ed ordinamento degli enti locali.

2. Il Comune di Bologna tutela la storia toponomastica del suo territorio e cura che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile della città.

3. Lo sviluppo e l'uso di sistemi informatici per la gestione del territorio da parte degli enti consente una più funzionale applicazione delle normative e un efficace supporto operativo alla gestioni dei dati anagrafici del territorio.

Art. 2 - Organi ed uffici competenti in materia

1. Per l'attuazione delle materie disciplinate dal presente regolamento l'Amministrazione Comunale si avvale:
   - della Commissione Toponomastica quale organo consultivo per l'espressione di parere obbligatorio, non vincolante, in merito alla denominazione di aree di circolazione, aree verdi e spazi pubblici;
   - del SIT (U.I. Sistemi Informativi Territoriali) per la competenza tecnica in merito alla gestione dell'onomastica stradale e della numerazione civica esterna ed interna;
   - dei Consigli di Quartiere per l'espressione di parere obbligatorio in merito alla denominazione di aree di circolazione, aree verdi e spazi pubblici;
   - la Prefettura e la Deputazione di Storia Patria per l'autorizzazione all'intitolazione delle aree di circolazione.

Art. 3 - Disciplina degli adempimenti toponomastici

1. Il presente regolamento disciplina:
   - la materia toponomastica, con l'intento di pervenire ad una razionale e sistematica denominazione delle aree di circolazione;
   - la costituzione, il funzionamento e le competenze della Commissione Toponomastica;
   - gli adempimenti topografici ed ecografici relativi all'attribuzione ed aggiornamento della numerazione civica ed interna.

2. E' compito esclusivo dell'Amministrazione Comunale l'attribuzione della numerazione civica e della toponomastica.

3. I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione sono adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento.

Art. 4 – Competenza del SIT

1. Gli adempimenti onomasticii ed ecografici sono di competenza del SIT. È compito del SIT studiare e proporre all'esame della Giunta Comunale l'aggiornamento dell'onomastica stradale.

2. E' altresì compito del suddetto servizio predisporre gli elaborati relativi all'attribuzione dell'onomastica stradale, l'attribuzione della numerazione civica esterna ed interna ed eventuali revisioni della numerazione civica e dell'onomastica stradale, nonché, la registrazione e la codifica delle variazioni e degli aggiornamenti relativi nell'apposita banca dati. Il SIT cura inoltre la posa in opera delle tabelle e delle targhe.

3. Le attività di natura tecnica operativa relative alla numerazione civica e all'apposizione delle tabelle e delle targhe possono essere affidate a soggetti esterni all'Amministrazione, fermo restando l'attività di coordinamento e controllo in capo al SIT.

Art. 5 - Anagrafe Comunale degli Immobili e dati toponomastici

1. L' Anagrafe Comunale degli Immobili - ACI è la una banca dati relativa alle unità immobiliari presenti sul territorio comunale. La banca dati è costituita da informazioni relative ad unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, negozi ..ecc.) raggruppate in uno stesso fabbricato ed individuate con codifiche univoche.

2. La banca dati contiene il sistema delle relazioni atto a collegare altre banche dati comunali relative agli immobili (toponomastica, anagrafe dei residenti, tributi, commercio, servizi scolastici, ecc.). Può inoltre contenere informazioni aggiuntive su dati tecnici degli stessi immobili.

3. La banca dati ACI mantiene l'evoluzione storica delle variazioni avvenute.

4. Il dato toponomastico (indirizzo formato da Via, numero civico, interno) rappresenta il codice pubblico, che permette di individuare univocamente le unità ecografiche semplici presenti nell'anagrafe immobiliare.

5. La formazione e l'aggiornamento della banca dati ACI avviene attraverso un piano di attribuzione di progetto, predisposto dal SIT a seguito dell'inizio dei lavori. Tale piano viene utilizzato al fine di programmare correttamente la successiva attribuzione formale della numerazione civica esterna ed interna.

6. Il SIT comunica all'interessato la numerazione civica di progetto al fine di predisporre la documentazione relativa al certificato di conformità edilizia ed agibilità.

7. La numerazione civica attribuita ai sensi del comma precedente viene consolidata come dato definitivo nella banca dati ACI e quindi ufficializzato agli altri uffici comunali, che dovranno a loro volta adeguare le relative procedure interne (residenza, autorizzazioni sanitarie, gestione tributi. ecc.) alla gestione del nuovo dato avviando i dovuti controlli qualora vi siano incongruenze con la normativa in vigore.

TITOLO II – DISCIPLINA PER L'INTITOLAZIONE DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE

Art. 6 – Toponimi e aree di circolazione

1. Per toponimo stradale si intende un nome che viene assegnato dal Comune di Bologna all'infrastruttura viabilistica per identificare gli accessi agli immobili e a sedi di attività economiche a loro volta caratterizzati dal numero civico.

2. Il toponimo stradale comunale individua un'area del territorio comunale ove è situata l'area specificatamente adibita alla circolazione. Uno stesso toponimo stradale può indicare un'area di circolazione ave sono presenti anche altre zone di suolo pubblico diversamente attrezzate.

3. Per area di circolazione si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico, destinato alla viabilità (pedonale, ciclabile e veicolare).

4. Ogni area di circolazione ha una propria numerazione civica, ordinata secondo la successione naturale dei numeri (numerazione progressiva).

5. Le nuove aree di circolazione, create sul territorio comunale, sono segnalate tempestivamente per essere inserite nella cartografia comunale, per procedere quindi alla loro denominazione e codifica nella banca dati, comunque prima dell'attribuzione dei numeri civici ai nuovi accessi.

6. Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non abbiano avuto una denominazione ufficiale.

7. Alle nuove diramazioni realizzate da aree di circolazione esistenti deve essere attribuita una nuova denominazione al fine di limitare l'attribuzione di numeri civici derivati da quelli già esistenti e di denominare correttamente le nuove aree di circolazione.

8. In caso di ampliamento, prolungamento o estensione di aree di circolazione esistenti può essere mantenuta la denominazione originaria, con la possibilità di attribuire la numerazione civica proseguendo la numerazione progressiva.

Art. 7 - Commissione Toponomastica - ordinamento

1. La Commissione Toponomastica, ai sensi dell'articolo 96 del Decreto Legislativo 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), è inserita, entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, nell'elenco degli organismi collegiali del Comune di Bologna.

2. Ai componenti esterni della Commissione è attribuito il gettone di presenza di pari importo a quello attribuito ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.

Art. 8 - Composizione della Commissione Toponomastica

1. La Commissione Toponomastica ha funzioni consultive ed esprime parere preventivo sulle proposte di intitolazione.

2. La Commissione Toponomastica è nominata dalla Giunta Comunale con deliberazione da adottarsi entro i novanta giorni successivi all'insediamento della stessa e dura in carica fino alla fine del mandato amministrativo.

3. La Commissione è costituita da:
   - Sindaco, o suo delegato (con funzioni di Presidente);
   - N. 3 esperti esterni all'Amministrazione Comunale di riconosciuta competenza in ambito storico ed urbanistico;
   - N. 2 esperti dipendenti dell'Amministrazione Comunale con competenza in ambito storico ed urbanistico.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente la seduta è presieduta dal membro più anziano della Commissione.

5. Gli esperti sono scelti per competenza professionale, per incarichi istituzionali o per chiara fama, tra esperti in discipline quali storia, tradizioni e cultura locale, architettura, topografia locale, glottologia, scienze matematiche fisiche e naturali, archivistica, o altre materie la cui conoscenza permetta di ottemperare meglio allo svolgimento dell'attività della Commissione.

6. In caso di cessazione dalla carica del Presidente o di taluno dei componenti della Commissione, la Giunta Comunale procederà alla sostituzione, secondo i criteri previsti nel presente articolo per la nomina.

Art. 9 - Deliberazioni d'urgenza

1. In casi di particolare urgenza, la Giunta Comunale può procedere alla valutazione ed approvare le proposte di denominazione, senza richiedere il parere della Commissione Toponomastica.

Art. 10 – Attività della Commissione

1. La Commissione, al suo insediamento, provvede a elaborare un documento guida sui principi e i criteri di riferimento per la formulazione dei pareri di propria competenza, in conformità all'Art.11 del presente regolamento.

2. Nell'esame delle proposte di intitolazione, la Commissione esprime le proprie valutazioni sulla base della loro rispondenza agli indirizzi e criteri approvati.

3. La Commissione, tramite il SIT, provvede a fornire comunicazione al proponente in merito all'accettazione o al rigetto della proposta di denominazione, corredata da specifica motivazione sulla decisione. Quando, unitamente all'accettazione sia stata prevista l'effettiva attribuzione della denominazione, la comunicazione di accettazione della proposta conterrà anche l'indicazione dell'oggetto denominato.

4. Per le proposte approvate, ma non utilizzate ai fini della denominazione effettiva delle strade o altro luogo, la Commissione stila un elenco (suddiviso in 3 categorie) riservandosi di fruire dei nominativi inseriti per possibili future denominazioni.

5. Durante le riunioni della Commissione, il dirigente e il personale del SIT, senza diritto di voto, fornirà le necessarie indicazioni ed il materiale di supporto per agevolare i lavori della stessa, oltre a svolgere funzioni di segretaria della Commissione, redigendo il verbale della seduta.

6. Le sedute hanno validità quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le proposte si intendono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei componenti presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. La Commissione è convocata su iniziativa del Presidente e comunque sempre nel caso di realizzazione di nuove aree di circolazione per le quali risulti indispensabile la denominazione.

Art. 11 - Tutela della storia toponomastica

1. Il Comune di Bologna, nel rispetto delle leggi vigenti, tutela la toponomastica esistente nel suo territorio, rispettando l'identità culturale, civile e storica, i toponimi tradizionali dei catasti storici, oltre a quelli formatisi spontaneamente nella tradizione orale, nonché integrando le denominazioni esistenti con quelle originarie.

Art. 12 - Criteri per la denominazione delle aree di circolazione e degli spazi pubblici

1. La scelta del toponimo, indipendentemente dal fatto che indichi persone, località od altro deve risultare idonea, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica.
   I nuovi nomi da assegnare, nel rispetto della normativa vigente, devono essere testimonianza dello sviluppo materiale e civile, legato a fatti, personaggi ed avvenimenti sociali, culturali e politici della storia cittadina, nazionale o internazionale. I personaggi devono essere deceduti da almeno 10 anni come previsto dalla Legge n. 1188 del 23/06/1927, con particolari eccezioni indicate al comma 4 della stessa.

2. La denominazione per le nuove aree di circolazione deve presentare, per quanto possibile, carattere di omogeneità per quartieri o zone caratteristiche.

3. L'area di circolazione, quando sia costituita dall'insieme di percorsi destinati alla circolazione dei veicoli a motore e degli animali, dei cicli, dei pedoni, assume una denominazione unica; quando questi siano completamente scollegati fra loro, potranno avere denominazioni indipendenti.

4. Le aree di circolazione sono divisibili in due categorie a seconda che abbiano sviluppo lineare (via, viale, vicolo ecc..) o poligonale (largo, piazza, ecc..).

5. Non è ammessa la stessa denominazione per aree di circolazioni appartenenti alla medesima categoria. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta

denominazione ed è compito del SIT proporre alla Commissione la relativa tipologia (via, viale, largo, piazza, ecc..). L'omonimia è ammessa solo quando riferita ad aree di circolazione differenti.

6. Le nuove aree di circolazione deliberate dalla Giunta Comunale, devono essere autorizzate dal Prefetto, previo il parere della Deputazione di Storia Patria.

7. Le modifiche alle denominazioni delle vecchie aree di circolazione sono subordinate al parere preventivo della Prefettura. Nei casi in cui sia necessario e indispensabile provvedere alla variazione toponomastica per intervenute modifiche alla viabilità esistente (frazionamenti, modifiche al tracciato, ecc..), si procede, salvo diverso parere della Prefettura, alla modifica del tratto di viabilità che abbia il minore impatto sulla cittadinanza. Per i tratti interessati dalle modifiche di denominazione, le indicazioni stradali includono i riferimenti alla denominazione originaria.

Art. 13 - Soggetti titolati alle proposte di denominazione

1. Le persone interessate ai sensi dell'art. 3 dello Statuto Comunale, possono presentare al Sindaco proposta di denominazione di aree di circolazione.

2. Ogni proposta deve essere sottoscritta da almeno 20 persone, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e corredata da adeguata relazione illustrativa.

3. Possono presentare inoltre proposte di intitolazione:
   - il Consiglio Comunale, previo odg;
   - i Consigli di Quartiere, previo odg;
   - il Sindaco e la Giunta.

Art. 14 - Procedura per le proposte di denominazione

1. Le proposte di denominazione possono essere:
   - specifiche, quando individuino sia il toponimo che l'area o struttura da denominare;
   - generiche, quando prevedano la sola indicazione del toponimo.

2. Qualunque proposta di denominazione deve essere conforme ai criteri di cui all'articolo 12 e corredata da una relazione e/o documentazione esauriente (breve biografia) che motivi la proposta ed individui l'oggetto quando la richiesta sia specifica.

3. In particolare, in caso di proposte di denominazione a persone, devono essere forniti i seguenti dati:
   - nome e cognome;
   - data e luogo di nascita;
   - luogo e data di morte;
   - professione.

4. La Commissione Toponomastica, presa visione della proposta di denominazione, può richiedere eventuali supplementi di documentazione.

Art. 15 - Apposizione delle targhe toponomastiche

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe in materiale resistente.

2. Le spese per l'onomastica (studio della cartografia, rilevazioni, apposizione di targhe e cartelli indicanti località, frazioni, strade, piazze ecc.) sono a carico del Comune (art. 10 Legge 1128/1954).

3. Le targhe stradali, facendo parte della segnaletica stradale, devono essere realizzate e posizionate in conformità agli artt. 125 e 133 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada. Sullo stesso supporto può essere inserito unicamente il segnale di senso unico (a logo).

4. Ove possibile la targa indicante l'onomastica stradale deve essere del tipo tradizionale monofacciale (applicata sui muri degli edifici) o su apposite paline. Le targhe toponomastiche debbono riportare per esteso l'onomastica del toponimo (nome, cognome, date di nascita e morte, qualifica o recare l'avvenimento e la data a cui si riferisce il toponimo).

5. Le caratteristiche fisiche delle targhe devono essere conformi a quanto specificato dall'allegato del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada - tab II.15, secondo cui le targhe devono essere con fondo bianco e scritte nere, di dimensioni variabili a seconda della grandezza della targa per consentirne la leggibilità ed una cornice perimetrale di colore blu.

6. Le targhe vanno poste all'inizio, alla fine dell'area di circolazione e ad ogni intersezione della stessa con altre aree di circolazione.

5. TITOLO III –DISPOSIZIONI TECNICHE PER LA NUMERAZIONE CIVICA

Art. 16 - Definizione di accesso

1. Si definisce accesso su area di circolazione pubblica, ogni conformazione fisica delle strutture edilizie o degli elementi stradali che consente il passaggio dalle aree private alle aree di circolazione pubblica.
   Sono pertanto da considerare accessi su strada:
   - gli smussi sui marciapiedi con retrostante rampa di accesso verso terreni agricoli;
   - la parziale canalizzazione delle cunette da utilizzare per l'accesso alle aree retrostanti;
   - le interruzioni di recinzioni con o senza cancello verso le aree di viabilità pubblica;
   - porte, portoni, cancelli che si immettono sul marciapiede o direttamente all'area di viabilità.

2. Ai sensi degli Artt. 41 e 42 del D.P.R. 223/1989, è obbligo del Comune attribuire la numerazione civica agli accessi che conducono ad abitazioni, esercizi di attività e sedi di associazioni e simili.

3. Ad ogni accesso può essere attribuito un solo indirizzo (toponimo e numero civico).

4. Gli accessi su area di circolazione pubblica possono essere diretti o indiretti:
   - sono diretti quando dall'apertura su strada si accede direttamente all'immobile o immobili interessati;
   - sono indiretti quando dall'area di circolazione si accede ad una corte privata, sulla quale si affacciano gli immobili interessati.

Art. 17 - Modalità di attribuzione della numerazione civica esterna

1. La numerazione civica deve essere applicata, a tutti gli accessi esterni, anche secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici ai sensi delle Istruzioni per l'ordinamento Ecografico capo IV. Numerazione civica e numerazione interna art. 8. Numerazione Civica.

2. La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni:
   - direttamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione;
   - indirettamente, quando si apre, invece, su corti, cortili e scale interne

3. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, che può essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri con le seguenti modalità:
   - il civico esterno deve essere composto da numeri arabi senza esponente oppure con esponente numerico (es. 1, oppure 1/2). Qualora vi sia la necessità di apporre esponenti numerici, il primo numero utilizzabile sarà il 2 (es. 1/2) e poi di seguito gli altri numeri in ordine crescente. L'esponente numerico 1 viene utilizzato solamente in particolari casi di necessità

- il civico esterno che individua un negozio o un' attività con accesso diretto deve essere costituito da un numero (anche con esponente numerico) e da un esponente letterale (es. 1/A)

4. All'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, la numerazione civica deve essere effettuata in conformità alle seguenti disposizioni:
   - in ogni area di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli ecc.) la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari al lato destro ed i numeri pari all'altro lato;
   - per le vie con andamento radiale e per quelle che, comunque, vanno dal centro alla periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale;
   - per le vie con andamento anulare la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la via radiale principale, avendo cura di assegnare i numeri procedendo in senso orario e mantenendo i dispari sul lato destro ed i numeri pari sull'altro lato.
   - in ogni area di circolazione a sviluppo poligonale (es. piazza) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nell'area dalla via principale (o ritenuta tale) e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato.

5. La numerazione della case all'esterno dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale deve essere effettuata seguendo, ove possibile, i criteri sopra indicati.

6. Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, allo scopo di non determinare la necessità del rifacimento della numerazione civica.

7. La numerazione civica esterna può essere attribuita anche in presenza di aree non edificate, ma dedicate in modo permanente a residenza (p. es. campi nomadi attrezzati con caravans) o ad attività economiche purché siano recintate e provviste di un accesso all'area di circolazione.

8. Sono dotate di numerazione civica le aree con impianti tecnologici, che necessitano di servizi.

9. I tratti di area di circolazione che si dividono da quella principale finendo ciechi, vengono definiti rientri, mantengono la stessa denominazione e sono numerati come prosecuzione del lato della via seguendo il senso di percorrenza.

10. Il SIT può attribuire d'ufficio nuovi numeri civici in caso di assenza o di errata numerazione; in caso di necessità può altresì effettuare cambi di numerazione già esistente.

Art. 18 - Definizioni e caratteristiche della numerazione civica interna

1. Per unità ecografica semplice si intende l'abitazione, cioè uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone o l'esercizio, cioè uno o più vani

funzionalmente destinati all'esercizio dell'attività economica (ufficio e simili).

2. Per numerazione civica interna si intende quella che permette di individuare le unità ecografiche semplici componenti una singola unità ecografica complessa o più unità ecografiche complesse facenti capo ad uno stesso indirizzo.

Art. 19 - Modalità di attribuzione della numerazione civica interna

1. Le modalità tecnico-operative per l'attribuzione della numerazione civica interna tengono conto delle direttive ISTAT in materia, salvaguardando, ove possibile la situazione esistente ed utilizzando i più idonei strumenti per la gestione del dato.

2. La numerazione degli interni riguarda scale, appartamenti (occupati o meno) ed altri ambienti con ingresso indipendente destinati ad uso non abitativo (uffici, laboratori, ecc.) situati all'interno di un numero civico.

3. i numeri civici interni debbono essere composti di regola solo da un numero (es. 1); qualora sia opportuno, allo scopo di non stravolgere l'intera numerazione interna già presente in un edificio, potrà essere anche apposto un numero interno composto da un numero e da un esponente numerico (es. 1/2). Qualora vi sia la necessità di apporre esponenti numerici, il primo numero utilizzabile sarà il 2 (es. 1/2) e poi di seguito gli altri numeri in ordine crescente. L'esponente dell'interno non può essere alfabetico.

4. La numerazione interna deve in ogni caso essere effettuata su tutte le singole unità immobiliari catastali corrispondenti alle unità ecografiche semplici nei seguenti casi:
   - variazione di quelle esistenti (frazionamento, soppressione ecc.);
   - creazione di una nuova unità ecografica, che comporti la realizzazione di un nuovo accesso esterno dall'area di circolazione o l'utilizzo di uno esistente.

5. L'attribuzione della numerazione civica interna va effettuata per tutti i nuovi edifici o quelli interessati da interventi di ristrutturazione globale.

6. Si procede alla numerazione delle scale solo se, all'interno di un determinato numero civico, vi sono più scale. Si procede altresì alla numerazione degli interni se in un determinato numero civico vi sono più interni.

7. La villetta od abitazione con un'unica unità immobiliare è individuata nel sistema informativo, oltre che dal numero civico, dal solo interno 1, senza apposizione fisica della targhetta.

8. Gli edifici destinati esclusivamente ad uffici o attività produttive, saranno individuati, oltre che dal numero civico, dal solo interno 1, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

9. Gli edifici destinati esclusivamente a convivenze (caserme, conventi) sono individuati, oltre che dal numero civico, dal solo interno 1, con le stesse modalità sopracitate.

10. Qualora un appartamento abbia due o più entrate, si appone la numerazione su tutte le porte. Il SIT individua qual'è l'interno dell'accesso principale.
    Per accesso principale s'intende quello più utilizzato.

Art. 20 - Obblighi dei proprietari e/o amministratori

1. Nel caso di costruzioni di nuovi fabbricati o di aperture di nuovi ingressi in fabbricati esistenti, il proprietario o l'amministratore richiede al Comune, entro l'ultimazione dei lavori (quando è possibile individuare l'ingresso da numerare) e comunque prima che il fabbricato o parte di esso possa essere occupato, l'attribuzione dei civici esterni da applicarsi alle porte di ingresso dei fabbricati medesimi. In caso di demolizione di fabbricati, o in caso di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario o l'amministratore comunica al Comune, a demolizione o soppressione avvenuta, il numero o i numerici civici da abolire.

2. Per quanto riguarda la costruzione di nuovi fabbricati, la ristrutturazione completa o parziale di unità immobiliari, il frazionamento o l'accorpamento di unità immobiliari, il proprietario o l'amministratore è tenuto a richiedere al Comune i criteri per l'attribuzione dei numeri interni, i quali saranno apposti a cura e spese del proprietario stesso.

3. La richiesta per l'attribuzione o aggiornamento della numerazione civica e i criteri per l'apposizione della numerazione interna, deve essere rivolta al SIT e corredata da un elaborato grafico, corrispondente all'ultimo titolo edilizio acquisito, che, oltre a individuare gli accessi esterni al fabbricato, riporta anche tutti gli accessi che immettono in ogni unità immobiliare.

4. In caso di inadempienza da parte del proprietario, il Comune provvede alla numerazione d'ufficio.

5. Il Comune, a norma dell'Art. 10 della Legge 1228 del 1954, può avvalersi della facoltà di addebitare al proprietario dell'immobile il costo della targhetta della numerazione civica esterna e della sua apposizione in uno dei seguenti modi da stabilire con apposita delibera di Giunta Comunale:
   - ponendo direttamente a carico dei proprietari sia l'acquisto che la posa in opera della targhetta nel rispetto delle caratteristiche di cui al comma 1.
   - tramite personale proprio o ditta esterna incaricata della fornitura e della apposizione delle targhette, in tal caso il proprietario deve provvedere al pagamento del costo nei modi stabiliti con apposito atto.

6. Gli indicatori dei civici, opportunamente corredati dello schema di attribuzione della numerazione, devono essere apposti a cura e spese della proprietà nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dall'ufficio.

7. E' fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati e delle unità edilizie di provvedere all'apposizione della numerazione civica esterna e numerazione interna secondo i criteri previsti dal presente Regolamento, entro trenta giorni dall'assegnazione/conferma da parte del Comune della numerazione attribuita.

8. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici e recinzioni, sui quali siano apposti i cartelli indicatori di civici o targhe stradali, di mantenere gli stessi in buono stato di

conservazione e di richiederne il reintegro in caso di rimozione o di scarsa leggibilità.

9. La Polizia Municipale, nel corso degli accertamenti relativi alla richiesta di residenza in una unità ecografica alla quale risulti già attribuita numerazione esterna/interna accerta eventuali inadempimenti alla disciplina toponomastica ed attiva i procedimenti previsti dal presente regolamento, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 21 del presente regolamento.

10. Il SIT predispone periodici controlli per verificare l'applicazione del presente regolamento. In presenza di situazioni di irregolarità o non conformità il SIT provvede a richiedere la regolarizzazione della situazione ed in caso di inadempimento applica le sanzioni di cui al comma precedente.

11. Nel caso di variazione di numerazione civica su iniziativa del Comune, le spese relative all'apposizione delle targhette indicanti i nuovi numeri civici esterni/interni sono a carico del Comune stesso così come tutte le variazioni relative alla residenza e le comunicazioni ad altri servizi pubblici interessati.

Art. 21 – Sanzioni e vigilanza

1. E' vietato a chiunque di utilizzare numerazioni esterne ed interne difformi dalle indicazioni previste dal presente Regolamento.

2. E' vietato a terzi attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, sporcare le tabelle della segnaletica stradale, le targhe relative all'onomastica stradale e le targhe della numerazione civica esterna ed interna.

3. Il SIT, in caso di violazione al presente Regolamento, provvede ad ordinare il ripristino, con spese a carico del trasgressore, fatte salve le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento, salve ed impregiudicate le sanzioni di legge quando il fatto costituisca più grave illecito.

4. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 500,00 nella misura indicata nella seguente TABELLA :

Tipo di infrazione	***Sanzione prevista***
Attribuzione abusiva di numero civico pagamento in misura ridotta	Da € 25 a € 500 € 50
Mancata richiesta di attribuzione di numero civico pagamento in misura ridotta	Da € 25 a € 500 € 50
Mancata esposizione della targhetta pagamento in misura ridotta	Da € 25 a € 500 € 50
Apposizione di targhetta non regolamentare pagamento in misura ridotta	Da € 25 a € 500 € 50
Distruzione, danneggiamento o deterioramento tali da rendere in qualunque modo non visibili le targhe relative all'onomastica stradale o le targhette relative alla numerazione civica pagamento in misura ridotta	Da € 25 a € 500 € 50

5. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento è effettuato dalla Polizia Municipale e dai dipendenti addetti al SIT ai sensi della Legge 689/81.

6. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni è attribuito al Direttore del Settore Entrate.

Art. 22 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 01 marzo 2011.